

Tracciando lo scenario post-Brexit attraverso
l'Accordo UE-UK sugli Scambi e la Cooperazione
24 marzo 2021 (17.00 - 18.30 GMT)

AIGE e UKAEL

Mario Siragusa

Buonasera a tutti e benvenuti.

Ho il piacere di introdurre il seminario di questa sera, che è dedicato alla Brexit e all'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

Il seminario nasce da un'iniziativa congiunta dell'AIGE (Associazione Italiana Giuristi Europei) e della nostra associazione gemella UKAEL (*UK Association for European Law* o Associazione del Regno Unito per il Diritto Europeo). Entrambe le nostre Associazioni sono membri della FIDE (Federazione Internazionale di Diritto Europeo).

Prima di tutto, permettetemi di estendere un caloroso benvenuto ai nostri amici del Regno Unito e, in particolare, al Professor Craig, Presidente dell'UKAEL, e al Professor Biondi, che hanno generosamente accettato di partecipare al nostro seminario.

Spero che questa sia la prima di una lunga serie di iniziative di collaborazione tra le nostre due Associazioni, proprio perché collaborare è estremamente importante a seguito della Brexit. La comunità giuridica britannica ha contribuito notevolmente allo sviluppo del diritto europeo e spero che continuerà a farlo anche a seguito della Brexit. Faremo tutto il possibile per rafforzare le nostre relazioni e continuiamo a considerare i colleghi del Regno Unito una parte fondamentale della nostra comunità.

Il titolo del seminario di questa sera è:

“Tracciando lo scenario post-Brexit attraverso l'Accordo UE-UK sugli Scambi e la Cooperazione”.

Come saprete, il 26 dicembre 2020 i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno raggiunto un accordo sul testo dell'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione, che regolerà le relazioni tra UE e Regno Unito a seguito della Brexit.

Dopo il referendum del 23 giugno 2016 e tre anni di negoziati, l'UE e il Regno Unito hanno firmato l'accordo di recesso, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Da allora, il Regno Unito non fa più parte dell'UE, anche se il diritto dell'Unione Europea ha continuato a essere applicato per il periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020.

L'Accordo di Recesso rimane in vigore con importanti disposizioni relative ai diritti dei cittadini dell'UE e del Regno Unito, agli interessi finanziari dell'UE e alla stabilità dell'Irlanda.

Tuttavia, il 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha lasciato il Mercato Unico e l'Unione Doganale, così come tutte le politiche e gli accordi internazionali dell'UE. Da quella data, le relazioni tra l'UE e il Regno Unito sono regolate sulla base dell'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione. Lo scopo della discussione di questa sera, come indica il titolo del nostro seminario, è il seguente: fare un primo tentativo per definire le relazioni tra UE e Regno Unito sulla base dell'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione.

Il nostro obiettivo, quindi, non è solo quello di provare a riassumere gli aspetti principali dell'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione, ma anche tentare di prevedere come potrebbero evolvere le relazioni tra l'UE e il Regno Unito nei prossimi anni. I meccanismi dell'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione condurranno tali relazioni a una sorta di *status quo*? O, invece, stabiliscono un equilibrio precario che potrebbe evolvere in modo positivo o negativo? E se è così, è più probabile che l'evoluzione sia positiva o negativa?

Una cosa è certa: dal 1° gennaio 2021 l'UE e il Regno Unito appartengono a due mercati separati, due sistemi giuridici separati.

L'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione collega questi due mercati e sistemi giuridici attraverso tre importanti ponti:

- Un Accordo di Libero Scambio, in aggiunta a un ampio partenariato economico e sociale.
- Un Accordo Quadro sull'Applicazione della Legge e la cooperazione giudiziaria in materia di diritto civile e penale.
- Un Accordo Quadro sulla Governance e le regole per assicurare la parità di condizioni.

Per quanto riguarda le merci, l'Accordo di Libero Scambio appare sostanzialmente diverso dall'attuale Unione Doganale: non ci sono regole comuni per i paesi terzi. Il Regno Unito non ha più accesso agli Accordi di Libero Scambio dell'UE con altri paesi e deve negoziare nuovi accordi con tali paesi.

Negli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito non si applicano dazi o quote a tutte quelle merci che rispettano le così dette "*rules of origin*", o "regole dell'origine". Le applicabili regole dell'origine permetteranno il cumulo di materiali originari dell'UE e del Regno Unito, ma solo su base bilaterale e non diagonale.

Per quanto riguarda le barriere non-tariffarie, il Regno Unito ha rifiutato categoricamente di attenersi agli standard dell'UE, ma ha accettato le disposizioni sulla "parità di condizioni", nello specifico quelle relative alle sovvenzioni statali, per evitare che l'abbassamento degli standard applicabili possa influenzare le decisioni sulla produzione e falsare la concorrenza.

Queste sezioni dell'Accordo prevedono meccanismi di riequilibrio, con la possibilità di imporre dazi e impegni reciproci a non abbassare i livelli di protezione degli standard ambientali e occupazionali.

Per quanto riguarda i servizi, le regole del “paese d’origine” o del “passaporto” non si applicano più. L’Accordo prevede solo l’accesso al mercato e i diritti di stabilimento per i fornitori di servizi sulla base del principio di non discriminazione, naturalmente con l’obbligo di rispettare le regole del paese ospitante. La clausola della nazione più favorita non si applicherà agli accordi futuri con i paesi terzi. La questione dei servizi finanziari è particolarmente delicata. L’equivalenza non è più automatica e deve essere valutata caso per caso.

Non c’è dubbio che molti di questi aspetti rappresentano una battuta d’arresto rispetto a quando il Regno Unito era membro dell’UE. Tuttavia, penso che dovremmo chiederci quali meccanismi dell’Accordo possano essere utilizzati per migliorare la situazione, per incentivare maggiore convergenza ed evitare ulteriori divergenze.

Certamente le disposizioni sulla “parità di condizioni” e sulla *governance* sembrano essere adatte a portare dei miglioramenti.

Le “disposizioni sulla parità di condizioni” risultano essere un meccanismo ingegnoso per rispettare la sovranità del Regno Unito, da un lato, ma, dall’altro, assicurarsi che certe regole e principi dell’UE siano, attraverso l’Accordo, tradotti nel diritto del Regno Unito.

Le regole sulla *governance* prevedono una varietà di consigli e comitati, che potrebbero essere sede di ulteriore cooperazione, così come regole di riequilibrio e procedure di arbitrato.

Infine, la questione irlandese, con la situazione specifica dell’Irlanda del Nord, potrebbe avere un ruolo dinamico, ma non so ancora in quale direzione.

Questi sono alcuni dei temi che i nostri relatori tratteranno nelle loro presentazioni.